



BUSINESS PROTETTO

**Contratto di Assicurazione dedicato
alle Attività Commerciali di Impresa**

- **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. ■**

- **Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario ■**

GLOSSARIO

Addetti

I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, gli apprendisti ed i dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Banca

Banca appartenente al Gruppo Banca Sella presso una cui filiale o agenzia l'Assicurato intrattiene il rapporto.

Contenuto

L'insieme dei beni strumentali inerenti l'attività assicurata e più precisamente:

- il macchinario, l'arredamento e l'attrezzatura per uso esclusivo dell'attività dichiarata, quali attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine da ufficio, registratori di cassa, bilance, elaboratori, calcolatori, scaffalature, banchi; gli impianti e gli strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; gli impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; serbatoi; le casseforti e gli armadi di sicurezza e/o corazzati, escluse le cose contenute; gli impianti di prevenzione e di allarme; le insegne e le tende parasole se aderenti al fabbricato anche se di proprietà di terzi.
- le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati o finiti, le scorte ed i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti, i ritagli di lavorazione, gli oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

Nel "Contenuto" non sono presenti quantitativi superiori a:

- ***1 Kg di esplosivi;***
- ***200 Kg di infiammabili destinati alle lavorazioni e alle manutenzioni, oltre a quelli posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in fabbricati separati da muro o spazio vuoto;***
- ***50 Kg di merci speciali***

Non è considerato "Contenuto" e sono pertanto esclusi i veicoli di locomozione a motore salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione.

Sono inoltre esclusi gioielli, preziosi, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Copertura

Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Gli oggetti materiali

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Costo di ricostruzione

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con

altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Danni materiali e diretti

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno indennizzabile

Quello determinato in base alle condizioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti d'Indennizzo

Enti particolari

Quadri, tappeti ed oggetti d'arte (*esclusi i preziosi*).

Esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A.

Esplosione

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Estorsione

Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia

Eventi atmosferici

Il presentarsi dei seguenti fenomeni: pioggia, neve, grandine, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Eventi socio politici

Danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi.

Fabbricato

L'intero complesso edile variamente elevato contenente le cose dell'azienda, incluse le porzioni di abitazione civile e/o uffici, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate, esclusa l'area. Sono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali impianti elettrici, elettronici, telefonici (*escluso apparecchi portatili*), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne, insegne ed ogni altro impianto od installazione considerato fisso per natura e destinazione. Sono altresì comprese le tappezzerie, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non di valore artistico, recinzioni fisse o cancelli anche con comandi elettrici, cantine, soffitte, dipendenze e box anche se in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Qualora si assicuri la porzione di un immobile, s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate è costruito:

per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o "pannelli sandwich" aventi superfici esterne in lamiera.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.

Fenomeno elettrico

Danni elettrici avvenuti per effetto di sovratensioni, cortocircuito, variazioni di corrente, arco voltaico, azione elettrica del fulmine o altri danni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto

è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

La combustione con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Inferriata

Manufatto in barre o tondi di ferro o lega metallica, posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione e comunicazione.

L'inferriata può essere:

- ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili sostanze pericolose ad eccezione delle sostanze idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; -ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre

Le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e/o policarbonato anche di sicurezza o antisfondamento complete di iscrizione e decorazione, le insegne anche luminose, esclusi i lucernari, poste all'interno o all'esterno nell'ambito dell'azienda.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento,

che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Merci speciali

Si considerano tali:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di protezione e chiusura

Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetrocemento armato, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (quali barre, catenacci o simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, nonché inferriate ancorate o fissate al muro.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 codice civile.

Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Raccolte e collezioni

Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" e/o di un certo valore.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scasso

La forzatura, la rimozione o la rottura di serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei locali o dei mobili

contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, le somme assicurate, i massimali, la descrizione del rischio, i premi, e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza è parte integrante del contratto.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio/Implosione

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Secondo rischio

Copertura in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto in eccedenza e dopo esaurimento delle somme/massimali assicurati previste dalle altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio, entro i limiti previsti in polizza

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo

Si intende:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, eguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valori

Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle per medicinali, buoni pasto, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari, ecc.).

Vetrocemento armato

Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un'armatura di cemento armato.

Vivo di cotto

Mattoni, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione



Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI	pag. 2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	pag. .4
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	pag. 8

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato sulla base delle informazioni rese e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art..2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

I premi devono essere pagati mediante:

a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso l'Istituto Bancario del Gruppo Sella in favore dell'Impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento

b) transazione di acquisto in favore dell'Impresa, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio sottaciuti con dolo o non accettati dalla Società possono comportare rispettivamente la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art.6 Durata dell'assicurazione –Proroga

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 10 Rischi assicurati—Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni tutte *salvo quanto di seguito non espressamente escluso e nei limiti descritti all'articolo 36 – Forme di copertura – Franchigie – Limiti di risarcimento* che s'intende operante in funzione della tipologia di copertura prescelta e descritta nella scheda di polizza, indennizza, a "primo rischio assoluto", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, intendendosi per tali il fabbricato ed il contenuto ove al cui interno si trova l'attività assicurata.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 11 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni :

- a) *verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare, atti di terrorismo e sabotaggio;*
- b) *verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da esposizione a radiazioni ionizzanti in genere, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;*
- c) *determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; cagionati o agevolati dagli addetti all'esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono, di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone legate da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;*
- d) *di furto dei valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;*
- e) *di furto degli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore*
- f) *causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da allagamento, alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da collasso strutturale, da valanghe, da slavine e da mareggiate;*
- g) *derivanti da umidità, stillididò, usura o carenza di manutenzione degli impianti;*
- h) *derivanti al contenuto posto ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;*
- i) *alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- j) *indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, derivanti da interruzione o intralcio dell'attività ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;*
- k) *subiti dalle "cose particolari";*
- l) *verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;*
- m) *a e di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico salvo che non si tratti di cose oggetto dell'assicurazione;*
- n) *ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;*
- o) *determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;*
- p) *da muffe in genere, funghi, contaminazione, gelo, brina, condensa, siccità, infiltrazione, roditori, animali e vegetali in genere;*
- q) *a beni in leasing già coperti da altra assicurazione.*

Art.12. Delimitazioni

A) *Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Eventi socio politici, la Società non risarcisce i danni da imbrattamento nonché i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.*

B) *Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Eventi atmosferici, la Società non risarcisce i danni a:*

- *insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiere, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne, salvo serbatoi ed impianti fissi definiti tali per natura e destinazione;*
- *tettoie, vetrate e lucernari in genere; lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, gelo e neve;*
- *recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti ed al loro contenuto (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);*
- *capannoni pressostatici, tensiostatici e simili;*
- *baracche in legno o plastica, serre, e quanto in essi contenuto.*

C) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fuoruscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato, *la Società non risarcisce i danni causati al contenuto posto in locali interrati e/o seminterrati.*

Agli effetti della presente delimitazione, la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare e di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua *escluse le spese di cui sopra in locali interrati e/o seminterrati.*

D) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, *la Società non risarcisce i danni*

- *di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;*
- *da carenza di manutenzione;*
- *causati dagli effetti gradualmente degli eventi atmosferici o da manomissioni*
- *verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;*
- *dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;*
- *dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;*
- *alle lampade elettriche ed alle insegne luminose.*

E) Relativamente ai danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, *la Società non risarcisce i danni*

- *dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;*
- *derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;*
- *alle merci poste su automezzi.*

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato la Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa

F) Relativamente alla rottura delle lastre, *la Società non risarcisce i danni avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature;*

G) Relativamente alla garanzia furto e rapina, *la Società non risarcisce i danni derivati da:*

a) *furto commesso senza scasso o rottura di "mezzi di protezione e chiusura", dei muri, tetti e soffitti dei locali, a meno che non vengano usati grimaldelli od arnesi simili, salvo che:*

- 1) *chi ha perpetrato il furto non sia rimasto nei locali contenenti le cose assicurate all'insaputa dell'Assicurato e/o degli altri addetti e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;*
- 2) *sia commesso con uso di chiavi vere sottratte in maniera fraudolenta e purché l'Assicurato ne abbia già denunciato, in precedenza all'accadimento del furto, il fatto alla Autorità giudiziaria;*
- 3) *sia commesso con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto perpetrato da persone che siano rimaste nei locali del fabbricato all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti*
- 4) *sia commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate.*

b) *furto alle cose riposte nelle vetrine tra le ore 21 e le ore 8 del mattino;*

Art. 13 Garanzie complementari sempre valide ed operanti

13.1- Spese per duplicazione documenti:

La Società a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza rimborsa le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività

13.2- Spese demolizione e sgombero, ricollocamento

La Società a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza rimborsa le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, trattare e smaltire, trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

13.3- Onorario dei periti

La Società a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza rimborsa le spese sostenute gli onorari del perito di parte nominato dall'Assicurato.

13.4 Portavalori e spese sanitarie per infortunio

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da:

- furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza dei valori, *limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi*;
- scippo o rapina dei valori commessi nei confronti della persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, quando, al di fuori dei locali dell'azienda, detengano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. ***Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.***

13.5 Guasti cagionati dai ladri

La Società indennizza all'Assicurato i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati

13.6 Valori chiusi a chiave

La Società indennizza all'Assicurato il furto dei valori *riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.*

13.7 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. ***In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.***

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art 14 Oggetto dell'assicurazione

14.1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ***a concorrenza del massimale indicato in polizza, e con i limiti di cui all'Art. 36 – Forme di copertura – Franchigie – Limiti di risarcimento.*** Di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per

danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata, **con esclusione di ogni responsabilità connessa con l'attività professionale.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

14.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con estensione al danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, e con i limiti di cui all'Art. 36 Forme di copertura –Franchigie – Limiti di risarcimento.** Di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

14.3 Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia **e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.**

14.4 Equiparazione ai dipendenti

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in **partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.**

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, **purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.**

14.5 Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 15 Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l'Assicurato non sia persona fisica;**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- d) **tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto al successivo punto 3);**
- e) **le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzo **limitatamente ed esclusivamente al caso di morte e lesioni corporali** ed a parziale deroga di quanto previsto ai punti c) e d) che precedono:

- 1) ai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio;

- 2) ai titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell'ambito dell'esercizio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
- 3) ai titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporti, fornitori e clienti, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e complementari all'attività dichiarata;
- 4) ai liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico.

Art. 16 Esclusioni

16.1 Esclusioni relative alla garanzia RCT

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

A) i danni:

- 1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;*
- 2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*

B) i danni conseguenti a:

- 1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- 4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*

C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3) *aeromobili;*
- 4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

D) i danni:

- 1) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- 2) *alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 3) *alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- 4) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- 5) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.*

E) i danni:

- 1) *a condutture, impianti sotterranei e subacquei;*
- 2) *a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;*
- 3) *a cose da furto;*
- 4) *a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;*
- 5) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;*
- 6) *provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;*

F) cagionati da:

- 1) *prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;*

- 2) *opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;*
- 3) *operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;*

G) i danni derivanti:

- 1) *dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;*
- 2) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 5) *da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;*

H) connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

- 1) *dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;*
- 2) *da campi elettromagnetici e/o muffe tossiche;*
- 3) *da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;*
- 4) *in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 5) *in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;*
- 6) *da attività professionale medica e sanitaria in genere;*
- 7) *relativi a "responsabilità contrattuale"*

I) derivanti:

- 1) *da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- 2) *da acqua piovana;*
- 3) *da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;*

J) causanti:

- 1) *"pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;*
- 2) *"puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.*

16.2 Esclusioni relative alla garanzia RCO

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1) *malattie professionali;*
- 2) *detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*
- 5) *presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 6) *campi elettromagnetici e muffe tossiche;*
- 7) *tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;*

- 8) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 9) *o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.*

Art. 17 Garanzie complementari sempre valide ed operanti

17.1 Locali adibiti all'esercizio dell'attività

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni *in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa.*

L'Assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili *purché collaudati* e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. *La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, proprietà di parchi per i giochi ed attrezzature sportive.*

17.2 Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 5) l'Assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata. *Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in Polizza.*

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato da altra analoga copertura assicurativa.

17.3 Massimo risarcimento

Fermi i massimali esposti in Polizza qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in Polizza per la garanzia R.C.T.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME COMUNI

Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del codice civile. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la *sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.*

Qualora si verifichi che uno o più contratti prevedano una franchigia di importo pari o superiore alle somme/massimali assicurati col presente contratto, si conviene che la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto ai predetti contratti.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 20 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate *e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

Art.21 Buona fede

A parziale deroga dell'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni *sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.*

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere all'Assicurato la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 22 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, *salvo il caso di dolo*, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, *purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.*

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI**Art. 23 Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso scritto all'Ufficio alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In particolare per l'assicurazione "Furto" l'Assicurato deve:

f) fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;

g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;

h) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. 25 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;*
- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 26 Mandato dei periti

I Periti devono:

- *indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;*
- *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;*
- *verificare se l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 25 "Obblighi in caso di sinistro";*
- *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 29 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";*
- *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 28 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

a) Fabbricato

- 1) *Si stima il suo "Valore a nuovo", determinato stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato stesso, escludendo soltanto il valore dell'area;*
- 2) *si stima il suo valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.*

L'ammontare del danno *fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata di cui all'Art 32- Limite massimo d'indennizzo*, si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo, se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come indicato al precedente punto 2).

Resta inteso che, in ogni caso, l'ammontare dell'indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).

La riparazione o ricostruzione devono avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data del sinistro.

b) Contenuto e lastre

- 1) si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- 2) si stima il valore al momento del sinistro **applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina:

deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 1), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate; l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato nei modi di cui al precedente punto 2); resta inteso che, in ogni caso, l'ammontare dell'indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2);

c) Titoli di credito

Si conviene che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo dovuto prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- 2) **l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, a seguito della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Relativamente agli effetti cambiari, l'assicurazione vale esclusivamente per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 29 Recupero delle cose sottratte o danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile

Se le cose sottratte o danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 30 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 11 "Esclusioni" lettera c)

Art. 31 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi.

Qualora a seguito del sinistro stesso le Parti decidessero di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 32 Limite massimo d'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 33 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 34 Tolleranza numero dei prestatori di lavoro

Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile" è determinato in base al numero dei prestatori di lavoro dichiarati dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Art. 35 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

FORME DI COPERTURA – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Art.36– Forme di copertura - Franchigie – Limiti di risarcimento

L'assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza, delle somme assicurate e del massimale è prestata con le seguenti franchigie e limiti di risarcimento:

FORMA DI COPERTURA		BASE	MEDIUM	LARGE	TOP
FRANCHIGIA PER OGNI DANNO		500,00	500,00	500,00	500,00
GARANZIA		LIMITI DI RISARCIMENTO			
1	FABBRICATO	50.000,00	75.000,00	100.000,00	200.000,00
2	CONTENUTO	20.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
A)	EVENTI SOCIOPOLITICI	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
B)	EVENTI ATMOSFERICI	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
C)	DANNI D'ACQUA CONDOTTA	1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
D)	FENOMENO ELETTRICO	1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
E)	MERCI IN REFRIGERAZIONE	NA	1.000,00	1.500,00	2.000,00
F)	LASTRE	NA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
G)	FURTO E RAPINA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
13.1	DUPLICAZIONE DOCUMENTI	NA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
13.2	DEMOLIZIONE E SGOMBERO	5.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
13.3	ONORARI PERITI	NA	1.000,00	1.500,00	3.000,00
13.4	PORTAVALORI E SPESE SANITARIE	NA	1.000,00	1.500,00	2.000,00
13.5	GUASTI DEI LADRI	1.000,00	1.500,00	2.000,00	4.000,00
13,6	VALORI	NA	900,00	1,200,00	1,500,00
14.1	MASSIMALE RCT	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
14.2	MASSIMALE RCO	250.000,00	300.000,00	500.000,00	750.000,00
	FRANCHIGIA	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
17.1	LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO	50.000,00	75.000,00	100.000,00	200.000,00
17.2	DANNI DA INCENDIO	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00

NA: Non assicurabile

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Da trasmettere via mail all'indirizzo sinistri@hdia.it, via pec all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it o via fax al n. 800. 60 61 61 oppure per RACCOMANDATA A.R.

Il/la sottoscritto/a.....
 nato/a a..... in data.....
 professione.....
 con domicilio..... tel.....
 assicurato/a con polizza n.....
 denuncia il sinistro di
 con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore del
 nell'immobile ubicato in Via
 con presumibile importo di danno pari ad euro:

Resto in attesa di essere contattato dal Vostro perito.

Per fissare un appuntamento rivolgersi al Sig..... tel.

Si allega:

- copia della scheda di polizza e, ove necessario preventivi o fatture per riparazioni; attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
- descrizione particolareggiata del sinistro;
- (altro).....

Luogo e data_____

Firma_____

PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO



ASSICURAZIONI

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015.